

ESEMPLARE
ORIGINALE



Regione Umbria

Giunta Regionale

Regione Umbria-Assemblea Legislativa



Al Presidente dell'Assemblea legislativa
Marco Squarta



AOO Segreteria Generale
prot. n. 0007902 del 17/12/2021
Protocollo in ENTRATA
Fascicolo 12/6/5/6

Il documento è stato sottoscritto e conservato
nella sede della Provincia informatico
della Regione Umbria

Oggetto: Atti n. 1119 e 1119/BIS “Modificazioni e integrazioni di leggi regionali”. Presentazione emendamento.

GIUNTA REGIONALE

Assessore ROBERTO MORRONI

Con la presente si propone, di seguito, un emendamento all'atto richiamato in oggetto, iscritto all'Ordine del Giorno della seduta odierna (oggetto n. 6).

La proposta di emendamento prevede l'inserimento di un ulteriore articolo rubricato *“Modifica dell'articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative.)”*.

L'articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative.), così come sostituito dalla articolo 33, comma 1, legge regionale 27 dicembre 2018, n. 14, prevede la possibilità per l'Agenzia forestale regionale di procedere ad assunzioni esclusivamente di operai addetti a lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico-agraria, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a 120 giorni, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e nei limiti delle risorse disponibili nell'anno per la realizzazione dei lavori.

Tale limite di 120 giorni, anziché di 120 giornate lavorative, appare eccessivamente limitativo, potendo determinare disfunzioni organizzative e funzionali nella gestione dei cantieri per l'esigua presenza nell'arco di un anno.

Peraltro tale puntualizzazione normativa non determina modifiche rispetto alla natura temporanea dei contratti tenuto conto che il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria fissa in 180 giornate di lavoro effettivo





Regione Umbria

Giunta Regionale

svolte presso lo stesso datore di lavoro nei 12 mesi precedenti il limite oltre il quale si passa al contratto di lavoro a tempo indeterminato.

La modifica proposta consente quindi di assicurare maggiore operatività all'attività dell'Agenzia forestale regionale, fermo restando che, come stabilito dalla legge, tali assunzioni sono effettuate nei limiti delle risorse disponibili nell'anno per la realizzazione dei lavori e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento

PRIMA DELL'ARTICOLO 1 DELL'ATTO 1118 BIS E' INSERITO IL SEGUENTE:
" Art. 6 bis. 01

(Modifica dell'articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative.)

1. All'articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 2011 , n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative.) le parole "non superiore a 120 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 120 giornate lavorative". "

Si riporta, in calce, il testo vigente dell'articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 2011 , n. 18.

Cordiali saluti


APPROVATO

L'Assessore all'Agricoltura

Roberto Morroni

Note

Il testo vigente dell' articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 2011 , n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative.) è il seguente:

Art. 71 - Risorse umane dell'Agenzia forestale regionale.

1. L'Agenzia non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, fatte salve le assunzioni autorizzate dalla Giunta regionale nei limiti della dotazione organica approvata ai sensi dell'articolo 20 e nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzione di personale nelle regioni e le assunzioni disciplinate dagli articoli 69 e 70 e quelle obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), né può stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa o conferire incarichi di consulenza. Per comprovarle esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale connesse alla realizzazione di lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico-agraria di carattere stagionale, l'Agenzia può procedere ad assunzioni esclusivamente di operai addetti a lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico-agraria, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a 120 giorni, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e nei limiti delle risorse disponibili nell'anno per la realizzazione dei lavori.

(2)

ESEMPLARE
ORIGINALE

Al Presidente dell'Assemblea Legislativa
SEDE

OGGETTO: Proposta di EMENDAMENTO all'atto 1119 BIS, concernente “MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI”.

- Prima dell'articolo 1 dell'Atto n. 1119 bis è inserito il seguente:

“Articolo 01
(Ulteriori modificazioni alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11).

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 *ter* della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) è inserita la seguente:
“d bis) attestazione della data e del numero di iscrizione nel Registro previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), limitatamente alle proposte di nomina o designazione a membro di collegio dei revisori dei conti o sindacale o a revisore unico, comunque denominati;”
2. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 11/1995 dopo la parola “*cumulabili*” è aggiunto il seguente periodo “*, fatto salvo quanto previsto al comma 4 ter*”.
3. Al comma 4 *ter* dell'articolo 4 della l.r. 11/1995 il periodo “*L'incarico di revisore unico e di membro effettivo di collegio sindacale o di revisione contabile comunque denominato è compatibile con l'incarico di revisore o sindaco supplente in uno o più enti, organismi, società, fondazioni, associazioni o comitati.*” è sostituito dal seguente “*Sono cumulabili gli incarichi di revisore unico o di membro effettivo di collegio sindacale o di revisione contabile fino a un massimo di due. L'incarico di revisore o sindaco supplente è sempre cumulabile con altri incarichi conferiti ai sensi della presente legge.*”.

Attestazione di neutralità finanziaria

Le proposte di modifica relative alla legge regionale in materia di nomine hanno natura ordinamentale e dall'attuazione delle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Perugia, 14 dicembre 2021

Eleonora Pace

Simona Meloni

APPROVATO